

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

25° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 MARZO 1986

Presidenza del Vice Presidente CENGARLE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Piano straordinario per l'occupazione giovanile» (1041-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 1, 4
ANGELONI (DC), relatore alla Commissione	1
ANTONIAZZI (PCI)	2
CONTI PERSINI, sottosegretario di stato per il lavoro e la previdenza sociale	4
ROMEI Roberto (DC)	2
ROSSI Aride (PRI)	3
SPANO Ottavio (PSI)	2

I lavori hanno inizio alle ore 13.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Piano straordinario per l'occupazione giovanile» (1041-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Piano

straordinario per l'occupazione giovanile», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza della Commissione i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni 1^a, 2^a, 5^a e 10^a.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge era stato assegnato alla Commissione in sede referente. Nella seduta del 13 marzo il senatore Angeloni ha svolto la sua relazione; il rappresentante del Governo ha sottolineato la necessità di approvare in tempi brevi il disegno di legge e, accogliendo il suo suggerimento, la Commissione ha chiesto il trasferimento del disegno di legge stesso alla sede deliberante.

Chiedo al relatore se ha nulla da aggiungere a quanto già esposto in sede referente.

ANGELONI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, per quanto attiene alla illustrazione del provvedimento al nostro esame, mi richiamo alle considerazioni già esposte, nella precedente fase della procedura in sede referente, nella seduta del 13 marzo scorso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, anch'io mi richiamo all'intervento che ebbi a svolgere durante i nostri lavori in sede referente. Il nostro voto sarà favorevole al provvedimento, con le riserve già illustrate. Siccome si tratta di attivare i meccanismi previsti dal provvedimento, invito il Governo ad attivarli con urgenza, visto che un ritardo potrebbe comportare pregiudizio per l'applicazione del provvedimento medesimo.

Con questo invito, con questa sollecitazione, riconfermo il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame.

SPANO Ottavio. Anch'io, nell'esprimere il voto favorevole sul disegno di legge, condivido la considerazione del senatore Antoniazzi e invito il Governo a procedere sollecitamente alla attivazione degli istituti e meccanismi previsti dal disegno di legge al nostro esame. Ringrazio il relatore, senatore Angeloni, per l'eccellente lavoro svolto e per le delucidazioni che ci ha fornito in occasione della sua relazione sul testo licenziato dalla Camera dei deputati.

A nome della mia parte politica riconfermo il voto favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

ROMEI Roberto. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana, come ha dimostrato con il suo comportamento nel corso dell'esame del provvedimento, voterà a favore del provvedimento stesso. Esprimiamo questo voto, non solo perchè con questo atto si dà attuazione a uno dei punti più qualificanti dell'intesa trilaterale (Governo-sindacati-impres) del 1984, ma anche e soprattutto perchè il provvedimento fornisce una risposta, sia pure parziale, alla più grave emergenza politico-sociale del momento: il problema dell'occupazione in genere e di quella giovanile in particolare.

È vero che la risposta al fenomeno della disoccupazione deve essere innanzi tutto ricercata sul piano di una rinnovata linea di politica economica capace di avviare il nostro sistema produttivo su sentieri di più elevato sviluppo, ma è pur vero che occorre accompagnare questa nuova linea di politica

economica con un insieme di misure volte ad adeguare la politica del lavoro al nuovo modo di porsi del problema occupazionale. È evidente che questo adeguamento presupporrebbe molto di più di un provvedimento di sostegno all'occupazione giovanile; presupporrebbe una profonda revisione degli strumenti e dei criteri per la gestione del collocamento, della formazione e riqualificazione professionale ed insieme l'instaurarsi di nuove e più funzionali relazioni industriali, così da consentire la sperimentazione di nuovi moduli di impiego della forza lavoro.

Tuttavia, in attesa che si pervenga a questa revisione più complessiva delle norme relative al funzionamento del mercato del lavoro, il provvedimento al nostro esame dà alcune risposte che riteniamo di particolare significato. Intendo sottolineare in modo particolare l'estensione della procedura dei contratti di formazione-lavoro. Non sfugge certamente a nessuno quanto sia importante oggi realizzare un forte investimento proprio nella formazione del capitale umano. L'aver posto l'accento in questa direzione significa, sia pure in termini non sufficienti, avere individuato una strada che merita di essere seguita con coraggio e che richiede soprattutto l'impegno del Governo nella gestione delle norme previste da questo provvedimento e nel controllo che non si verifichino abusi. I contratti di formazione e lavoro devono avere come obiettivo prevalente la formazione, la professionalizzazione: questo è il significato più importante che attribuiamo al disegno di legge.

Anche l'allentamento di alcune rigidità nell'assunzione della manodopera, a nostro giudizio, risponde a una esigenza oggettiva che va soddisfatta, non attraverso la cosiddetta deregolamentazione, bensì mediante la fissazione di nuove regole capaci di allentare talune rigidità e taluni eccessivi garantismi insiti nelle norme sul diritto del lavoro. La riforma del mercato del lavoro resta dunque un obiettivo centrale che postula l'esigenza di un sollecito impegno delle forze politiche, del Parlamento e del Governo.

Nel corso dell'indagine conoscitiva sulla politica industriale promossa dalla 10^a Commissione permanente del Senato si è tratta

conferma della necessità di realizzare un maggior raccordo tra scelte di politica industriale e scelte di politica del lavoro. Il tutto in una rinnovata strategia di politica economica, che assuma il lavoro come suo obiettivo centrale.

Non si cambia modo di produrre se non cambiando modo di lavorare e non si crea nuova occupazione se non si creano nuove attività produttive. Ecco il nesso tra le diverse politiche ed ecco le ragioni che suggeriscono l'esigenza di una rinnovata strategia economica del Paese.

Il provvedimento che stiamo per votare non dà certamente una risposta complessiva a questa problematica, ma rappresenta un segnale, un primo passo nella direzione predefinita.

Per queste ragioni, signor Presidente, dichiaro, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, il voto favorevole sul provvedimento oggi all'esame.

ROSSI Aride. Il lungo *iter* del disegno di legge in esame, signor Presidente, ha indubbiamente consentito al Parlamento di apportare una serie di miglioramenti significativi al testo sul quale la Commissione è oggi chiamata a pronunziarsi.

Ritengo opportuno ricordare, innanzi tutto, che fu proprio la Commissione lavoro del Senato ad ampliare le previsioni contenute nella stesura originaria del provvedimento, attraverso l'introduzione di una modifica che aumentava da 30.000 a 40.000 il numero delle unità che possono essere inserite nelle attività lavorative. Mi preme, inoltre, sottolineare sia la peculiarità che la potenzialità del disegno di legge in discussione, diretto alla creazione di nuove professionalità.

È vero, onorevoli colleghi, che in passato ci dichiarammo più volte scettici circa la possibilità di creare occupazione per legge; la nostra posizione, infatti, si fondava (e si fonda ancora) sul profondo convincimento che l'obiettivo primario dovesse essere quello di creare le condizioni economiche per un aumento dei posti di lavoro, piuttosto che fare ricorso, di volta in volta, a singoli provvedimenti che non risolvono adeguatamente il problema, come, del resto, è già avvenuto

per la legge n. 285 del 1977, sulla occupazione giovanile.

Nel caso in specie, comunque, non siamo certo in presenza di norme la cui portata ed i cui effetti siano paragonabili a quelli della legge n. 285, bensì di un disegno di legge finalizzato, come ripeto, alla creazione di nuove professionalità e nuovi mestieri e che non dovrebbe produrre alcuna forma di precariato nella pubblica amministrazione. Infatti, vi si prevede, tra l'altro, per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la facoltà di promuovere la predisposizione — da parte di imprese, di enti pubblici economici e di loro consorzi, di associazioni con fini di ricerca o di assistenza tecnica ad attività di imprese — di progetti per l'assunzione di personale con contratto di formazione e lavoro. Ebbene, è proprio su questa base, a mio avviso, che potrà essere adeguatamente garantita una reale, maggiore e sempre più qualificata formazione professionale.

Il disegno di legge in esame si pone, quindi, l'obiettivo di stimolare le imprese a contribuire allo sviluppo, soprattutto in determinati settori, in quello delle nuove professionalità e dei nuovi mestieri, di cui — come ebbe, a suo tempo, modo di dichiarare in questa stessa sede il professor Colombo dell'ENEA — il nostro sistema produttivo è tuttora carente. Del resto, sia nel terziario avanzato che in altri campi l'incremento occupazionale non sarà certo automatico; un concreto e valido apporto alla formazione si renderà, di conseguenza, tanto più necessario quanto più emergeranno nuove figure professionali, il cui sviluppo non potrà che avere effetti positivi sull'occupazione.

Non ci troviamo, pertanto, di fronte ad una serie di misure generiche, bensì ad un provvedimento finalizzato, basato su alcune precise ipotesi, che riteniamo condivisibili ed attuabili, e nel quale crediamo di poter riporre una fiducia certamente maggiore rispetto a quella che abbiamo in passato manifestato nei confronti di analoghe iniziative.

Nell'auspicare che le norme alla cui approvazione la Commissione oggi si accinge trovino una celere e corretta applicazione, dichiaro pertanto il voto favorevole del Gruppo repubblicano.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CONTI PERSINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nel prendere atto con soddisfazione delle posizioni espresse dai rappresentanti dei vari Gruppi sul disegno di legge in esame, il Governo tiene, innanzi tutto, ad assicurare al senatore Antoniazzi che si farà carico quanto prima di quegli adempimenti che egli stesso ha poc'anzi sollecitato e circa i quali si stanno già predisponendo — quanto meno sulla carta — taluni interventi. Per quanto riguarda, inoltre, i problemi sollevati dal senatore Romei, il Governo ritiene opportuno precisare che sono state ormai da tempo avviate alcune iniziative volte a darvi soluzione.

Il Governo assicura infine, per parte sua, il massimo impegno in sede di applicazione del provvedimento e ribadisce, al tempo stesso, la propria attenzione nei confronti di qualsiasi iniziativa che possa contribuire ad un incremento dei posti di lavoro. Il disegno di legge sul quale la Commissione è oggi chiamata a pronunziarsi costituirà certamente, a nostro avviso, un utile volano, per così dire, per lo sviluppo dell'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

1. Ai fini dell'attuazione, negli anni 1986 e 1987, di un piano straordinario di interesse nazionale per l'inserimento in attività lavorative di 40.000 giovani — di cui almeno 20.000 nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 —, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche con la collaborazione di enti e istituti di ricerca a carattere nazionale e delle università, promuove la predisposizio-

ne, da parte di imprese, enti pubblici economici e loro consorzi, associazioni e fondazioni con fini di ricerca o di assistenza tecnica ad attività di imprese, di progetti per l'assunzione, con il contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni e che risultano iscritti da almeno 12 mesi nella prima e seconda classe delle liste di collocamento di cui all'articolo 10, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264. Le imprese e gli enti pubblici economici e loro consorzi possono proporre progetti nell'ambito del predetto piano straordinario e presentarli al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del loro esame ai sensi del successivo comma 2. In ogni caso, i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro devono essere definiti nei progetti presentati, che devono recare l'indicazione dei programmi formativi, con le specifiche qualificazioni professionali da acquisire, per il cui svolgimento possono essere stipulate convenzioni con le università.

2. In deroga al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, prima richiamato, i progetti di cui al comma 1 del presente articolo sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato tecnico di valutazione nominato con decreto del Ministro medesimo e composto:

a) dal presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), o da un funzionario dell'Istituto, da lui designato;

b) dal direttore generale del collocamento della manodopera e dal dirigente generale per l'orientamento e l'addestramento professionale dei lavoratori, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché da un dirigente del Ministero del tesoro, designato dal Ministro del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale;

c) da sei esperti nella materia, nominati sentite le organizzazioni sindacali dei lavora-

tori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale.

3. Il Comitato tecnico è integrato, di volta in volta, dai rappresentanti delle regioni nelle quali i progetti vengono realizzati ed è coordinato da uno dei predetti membri, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. La misura del compenso da corrispondere ai suddetti componenti del Comitato tecnico di valutazione sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Ai fini dell'approvazione hanno priorità:

a) i progetti da attuare nelle aree territoriali che presentano, tenuto conto delle condizioni socio-economiche, i livelli della disoccupazione giovanile più elevati;

b) i progetti che prevedono l'assunzione di manodopera femminile in professionalità nelle quali essa è sottorappresentata;

c) i progetti che prevedono l'assunzione di lavoratori ad alta scolarizzazione per profili professionali particolarmente qualificati;

d) i progetti che prevedono l'assunzione anche di lavoratori appartenenti a categorie che trovano difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro;

e) i progetti predisposti d'intesa con le associazioni sindacali territoriali e di categoria dei lavoratori aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta durante lo svolgimento del contratto di formazione e lavoro, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione spettante in applicazione del contratto collettivo di categoria. Il contributo è elevato al 20 per cento per le imprese che operano nei settori dei servizi di informatica e di telematica, delle produzioni aerospaziali, delle industrie meccaniche di precisione, delle industrie delle telecomunicazioni, di tecnica elettronica, della produzione di elaboratori elettronici, macchine elettroni-

che per ufficio e sistemi per l'automazione e della costruzione di strumenti, apparati e sistemi elettronici per il controllo di impianti e processi industriali e nel settore delle biotecnologie e delle fibre ottiche. Per le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i contributi di cui al presente comma sono pari, rispettivamente, al 30 e al 40 per cento.

7. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1 e mantenuto in servizio a tempo indeterminato, è corrisposto, per un periodo di dodici mesi, un contributo mensile di lire 100.000 per ogni mensilità di retribuzione corrisposta. Tale contributo è elevato a lire 200.000 per le aree di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

8. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi della presente legge e dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, da parte dei soggetti di cui al precedente comma 1 tenuti al versamento dei contributi previdenziali a gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti obbligatoriamente fin dall'assunzione con il contratto di formazione e lavoro a tali gestioni. A queste ultime vanno versati sia i contributi a carico dei datori di lavoro secondo la misura fissa stabilita dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sia i contributi a carico dei lavoratori determinati in base alle disposizioni previste dai singoli ordinamenti.

9. I contributi di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono cumulabili con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto.

10. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di erogazione, da effettuarsi per il tramite

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei contributi di cui ai precedenti commi 6 e 7, anche con il sistema del conguaglio. Con i medesimi decreti si dispone il finanziamento per la realizzazione dei progetti approvati e si determinano le modalità della sua erogazione, prevedendosi in ogni caso che il saldo finale sia non inferiore al 30 per cento e sia erogato dopo la verifica della documentazione delle spese sostenute. Non è ammesso il rimborso delle somme corrisposte a titolo di retribuzione per le ore di formazione.

11. Sulla base di apposita evidenza contabile tenuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa annualmente al predetto Istituto le somme erogate a norma del precedente comma.

12. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche su proposta del Comitato tecnico di valutazione, dispone che siano effettuati controlli, per il tramite dell'Ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti approvati a norma dei precedenti commi 2 e 5. In caso di mancata o non corretta esecuzione dei medesimi, revoca i contributi concessi.

13. Periodicamente, e comunque almeno due volte l'anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale effettua esami congiunti per la verifica dello stato di attuazione del piano straordinario con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

14. Le modalità di attuazione, nel settore marittimo, del piano straordinario di cui al precedente comma 1, vengono determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

15. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi si applicano le disposizioni per i contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Metto ai voti i commi 1 e 2 dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il comma 3 dell'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il comma 7 dell'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 8 dell'articolo 1, che è stato introdotto dall'altro ramo del Parlamento.

È approvato.

Metto ai voti i commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 1, corrispondenti all'ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo comma del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il comma 15 dell'articolo 1, corrispondente al quattordicesimo comma del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ora ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione, nel biennio 1986-1987, dei pro-

getti di cui al comma 1 del precedente articolo 1, nonché a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 2, 6 e 7 del medesimo articolo 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di lire 570 miliardi, dei quali 279 miliardi saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e lire 291 miliardi faranno carico alle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. La somma di lire 279 miliardi affluisce alla gestione medesima.

2. All'onere di lire 279 miliardi di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto — in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1985, nonché di lire 39 miliardi per l'anno 1986, di lire 60 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per l'anno 1988 — al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi ai fini del bilancio triennale 1986-1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Piano straordinario per il sostegno della formazione e dell'occupazione giovanile».

3. Le somme di cui al comma precedente sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ragione di lire 139 miliardi per l'anno 1986, di lire 60 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per l'anno 1988.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti i commi 1 e 2 dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti il comma 3 dell'articolo 2, che è stato introdotto dall'altro ramo del Parlamento.

È approvato.

Il comma 4 dell'articolo 2, corrispondente al terzo comma del testo del Senato, non è

stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do ora lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

1. Per ciascun lavoratore assunto, entro il 31 dicembre 1988, con il contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1 della presente legge, e occupato nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in aggiunta ai lavoratori occupati alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso ai datori di lavoro il contributo di cui al primo e al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 1 della presente legge rispettivamente nella misura del 20 e del 25 per cento. Il predetto contributo è corrisposto nella misura del 30 per cento alle imprese artigiane operanti nei settori delle produzioni tradizionali individuati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta delle regioni interessate.

2. I predetti contributi, per lavoratori nuovi assunti, sono concessi ai datori di lavoro che mantengono in servizio almeno il 50 per cento dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per ciascun lavoratore di cui al precedente comma 1, mantenuto in servizio a tempo indeterminato, è concesso, per un periodo di un anno, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta, un contributo mensile pari a lire 200.000, proporzionalmente ridotto per i lavoratori a tempo parziale.

4. I contributi di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono erogati, con le modalità stabilite

dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, dalla gestione commissariale della cassa per il Mezzogiorno di cui alla legge 17 novembre 1984, n. 775, e sono cumulabili con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto.

Metto ai voti i commi 1 e 2 dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il comma 3 dell'articolo 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 4 dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ora voti l'articolo 3 nel suo insieme, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha stralciato l'articolo 4 del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame degli altri articoli.

Do ora lettura dell'articolo 4, corrispondente all'articolo 5 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei benefici di cui al precedente articolo 3 è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di lire 622 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1986, di lire 242 miliardi per l'anno 1987 e di lire 300 miliardi per l'anno 1988.

2. Agli oneri previsti dal precedente comma, per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede a carico degli stanziamenti disposti per i medesimi anni dalla legge per

la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti il comma 1 dell'articolo 4, corrispondente al primo comma dell'articolo 5 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha stralciato il secondo comma dell'articolo 5 del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame delle singole modifiche all'articolo 4.

Metto ai voti il comma 2 dell'articolo 4, introdotto dall'altro ramo del Parlamento.

È approvato.

Il comma 3 dell'articolo 4, corrispondente al terzo comma dell'articolo 5 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha stralciato l'articolo 6 del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame degli altri articoli.

Do lettura dell'articolo 5, corrispondente all'articolo 7 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

1. I contributi concessi a norma della presente legge sono cumulabili, in ciascun mese, con contributi di incentivazione all'assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro, eventualmente previsti dalle leggi regionali, nel limite del 35 per cento e, per le

11^a COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (26 marzo 1986)

aree di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nel limite del 50 per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale

e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO